

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2001/C 108/01	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 dicembre 2000 nel procedimento C-94/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesvergabeamt): ARGE Gewässerschutz contro Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft («Appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50/CEE — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici — Parità di trattamento degli offerenti — Discriminazione basata sulla nazionalità — Libera prestazione dei servizi»)	1
2001/C 108/02	Ordinanza della Corte 20 ottobre 2000 nel procedimento C-242/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Augsburg): Johann Vogler contro Landwirtschaftliche Alterskasse Schwaben («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Previdenza sociale — Libertà di stabilimento — Determinazione della legislazione applicabile — Attività non autonome in due o più Stati membri — Artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Unicità della legge applicabile»)	1
2001/C 108/03	Cause C-480/00, C-490/00 e C-491/00: Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenze 6 luglio 2000, nelle cause (C-480/00) Azienda agricola Ettore Ribaldi contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e nei confronti del Caseificio Nazionale Novarese s.c.a.r.l.; (C-490/00) Cesare e Michele Filippi s.s. contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; (C-491/00) Cooperativa Latte Associati della Lessinia a r.l. contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	2

IT

1

(segue)

2001/C 108/04	Causa C-481/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — con ordinanza 6 luglio 2000, nella causa proposta dai sigg. Domenico Buttiglione ed altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3
2001/C 108/05	Cause C-482/00, C-497/00 a C-499/00: Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — con sentenze 6 luglio 2000, nelle cause (C-482/00) Aziende agricole Ettore Raffa ed altri; (C-497/00) Azienda agricola Gonal di Gonzato Simone e Stefano, (C-498/00) Azienda agricola Gianluigi Céрати e Maria Ceriali s.s. contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e (C-499/00) Musini Nicolò Giovanni Maria contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e nei confronti della Cooperativa Produttori Latte s.c.a.r.l.	3
2001/C 108/06	Causa C-24/01 P: Ricorso della Glencore Grain Ltd avverso la sentenza pronunciata l'8 novembre 2000 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nelle cause riunite T-485/93, T-491/93, T-494/93 e T-61/98, Société anonyme Louis Dreyfus & Cie e a. (tra cui Glencore Grain Ltd) contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 gennaio 2001	4
2001/C 108/07	Causa C-25/01 P: Ricorso della Compagnie Continentale (Francia) contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) l'8 novembre 2000 nella cause riunite T-494/93 e T-61/98, Compagnie Continentale (Francia) contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 gennaio 2001	5
2001/C 108/08	Causa C-30/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, presentato il 24 gennaio 2001	5
2001/C 108/09	Causa C-42/01: Ricorso della Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° febbraio 2001	6
2001/C 108/10	Causa C-46/01: Ricorso del 2 febbraio 2001 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee	8
2001/C 108/11	Causa C-49/01 P: Ricorso delle società Royal Olympic Cruises e a. contro l'ordinanza della seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 dicembre 2000 nella causa T-201/99, Royal Olympic Cruises e a./Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 febbraio 2001	8
2001/C 108/12	Causa C-60/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 12 febbraio 2001	9
2001/C 108/13	Causa C-61/01 P: Ricorso presentato il 12 febbraio 2001 dal signor Francis Panichelli avverso la sentenza 13 dicembre 2000 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nelle cause riunite T-130/98 e T-131/98, Francis Panichelli contro Parlamento europeo	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 108/14	Causa C-64/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 13 febbraio 2001	10
2001/C 108/15	Causa C-76/01 P: Ricorso del Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Union (Eurocoton) e a., proposto contro la sentenza 29 novembre 2000, pronuncia la dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-213/97, Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Union (Eurocoton) e a. contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno Unito	10
2001/C 108/16	Causa C-79/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano — con ordinanza 29 gennaio 2001, concernente il ricorso presentato da Payroll Data Services (Italy) Srl, ADP Europe SA e ADP GSI SA	11
2001/C 108/17	Causa C-80/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Châteauroux con ordinanza 26 gennaio 2001, nella causa Sarl MICHEL contro Recette des Douanes	11
2001/C 108/18	Causa C-81/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation, sezione commerciale, finanziaria e economica, con sentenza 13 febbraio 2001, nella causa tra la SARL Borie Manoux e l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)	12
2001/C 108/19	Causa C-95/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance di Parigi (31ème chambre) proposta con sentenza 19 febbraio 2001, nella causa Ministère Public contro John Greenham e Léonard Abel	12
2001/C 108/20	Causa C-97/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 27 febbraio 2001	12
2001/C 108/21	Causa C-100/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État francese, Sezione del contenzioso, Seconda e Prima Sottosezione riunite, con ordinanza 29 dicembre 2000, nella causa Ministre de l'intérieur contro sig. Aitor Oteiza Olazabal	13
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2001/C 108/22	Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2000 nella causa T-296/97, Alitalia — Linee aeree italiane SpA contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi da uno Stato — Ricapitalizzazione dell'Alitalia da parte delle autorità italiane — Qualificazione della misura — Principio dell'investitore privato — Esame della Commissione»)	14
2001/C 108/23	Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2000 nella causa T-613/97, Union française de l'express (Ufex) e altri contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Diritti della difesa — Accesso alla pratica — Obbligo di motivazione — Settore postale — Sovvenzioni incrociate tra il settore riservato e il settore concorrenziale — Nozione di aiuto di Stato — Condizioni normali di mercato»)	14



2001/C 108/24	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2000 nelle cause riunite T-130/98 e T-131/98, Francis Panichelli contro Parlamento europeo (Agenti temporanei — Assunzione ai sensi dell'art. 2, lett. c), del RAA — Prospettiva di riqualificazione del posto — Mancata promozione al grado A 4 — Rapporto informativo — Ricorso di annullamento e di risarcimento danni — Ricevibilità del ricorso — Licenziamento a norma dell'art. 47, n. 2, lett. a), del RAA — Rispetto della procedura interna — Motivazione della decisione di licenziamento — Sviamiento di potere)	15
2001/C 108/25	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2000 nella causa T-136/98, Anna Maria Campogrande contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Obbligo di assistenza — Molestie sessuali)	15
2001/C 108/26	Sentenza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2000 nella causa T-154/98, Asia Motor France SA e a. contro Commissione delle Comunità europee [Concorrenza — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Obblighi in materia d'istruzione delle denunce — Legittimità dei motivi di rigetto — Errore manifesto di valutazione — Art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 223 CE) — Ricevibilità di un motivo nuovo]	16
2001/C 108/27	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2000 nella causa T-69/99, Danish Satellite TV (DSTV) A/S (Eurotica Rendez-vous Television) contro Commissione delle Comunità europee (Direttiva «televisione senza frontiere» — Restrizioni nazionali alla trasmissione di programmi televisivi transfrontalieri — Constatazione da parte della Commissione della compatibilità di tali restrizioni con il diritto comunitario — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità)	16
2001/C 108/28	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2000 nelle cause riunite T-110/99 e T-260/99, F contro il Parlamento europeo («Dipendenti — Assenze — Produzione di certificati medici — Mancata presentazione dell'interessato alle visite di controllo — Imputazione dei congedi di malattia sulla durata del congedo annuale — Ricorso di annullamento — Domande di indennizzo»)	17
2001/C 108/29	Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2000 nella causa T-223/99, Luc Dejaiffe contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Agenti temporanei — Risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato di un agente temporaneo — Interesse del servizio — Errore manifesto di valutazione — Sviamiento di potere — Responsabilità extracontrattuale della Comunità)	17
2001/C 108/30	Sentenza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2000 nella causa T-345/99, Harbinger Corporation contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) [Marchio comunitario — Vocabolo TRUSTEDLINK — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94]	18
2001/C 108/31	Sentenza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2000 nella causa T-360/99, Community Concepts AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Vocabolo Investorworld — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo)	18

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 108/32	Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 novembre 2000 nella causa T-172/99, Francesca Pentericci contro Commissione delle Comunità europee («Concorso — Non ammissione — Requisiti d'ammissione — Esperienza professionale — Fascicolo di candidatura — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)	18
2001/C 108/33	Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 ottobre 2000 nella causa T-195/99, SIM 2 Multimedia SpA contro Commissione delle Comunità europee («Declinatoria di competenza»)	19
2001/C 108/34	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 8 dicembre 2000 nella causa T-237/99 R, BP Nederland vof e altri contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Aiuti di Stato — Fumus boni iuris — Urgenza)	19
2001/C 108/35	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2000 nella causa T-5/00 R, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Concorrenza — Pagamento d'ammenda — Garanzia bancaria — Urgenza)	19
2001/C 108/36	Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2000 nel procedimento T-58/00, Bond van de Fegarbel-Beroepsverenigingen e a. contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) della Commissione n. 2790/1999 — Irricevibilità»)	20
2001/C 108/37	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 31 ottobre 2000 nella causa T-76/00 R, Bruno Farmaceutici SpA e altri contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «amfepramone» — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi)	20
2001/C 108/38	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 31 ottobre 2000 nella causa T-83/00 R-I, Hänseler GmbH contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «norpseudoefedrina» — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi)	21
2001/C 108/39	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 31 ottobre 2000 nella causa T-83/00 R-II, Schuck GmbH contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «norpseudoefedrina» — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi)	21
2001/C 108/40	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 31 ottobre 2000 nella causa T-132/00 R, Gerot Pharmazeutika GmbH contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «fentermina» — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi)	21
2001/C 108/41	Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2000 nella causa T-175/00, Anthony Goldstein contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso per carenza — Artt. 81 e 82 CE — Non luogo a provvedere — Art. 86 CE — Ricevibilità)	22

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2001/C 108/42	Causa T-6/01: Ricorso della Matratzen Concord Aktiengesellschaft contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 gennaio 2001	22
2001/C 108/43	Causa T-18/01: Ricorso del sig. Anthony Goldstein contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 gennaio 2001	23
2001/C 108/44	Causa T-19/01: Ricorso delle società Chiquita Brands International, Inc, Chiquita Banana Company B.V. e Chiquita Italia, SpA, contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 gennaio 2001	23
2001/C 108/45	Causa T-20/01: Ricorso della sig.ra Concetta Cerafogli e di 5 altri dipendenti della Banca Centrale europea contro la Banca Centrale europea, presentato il 25 gennaio 2001	24
2001/C 108/46	Causa T-25/01: Ricorso del sig. Francisco Miguel Viana França contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 gennaio 2001	25
2001/C 108/47	Causa T-26/01: Ricorso di Fiocchi Munizioni s.p.a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 gennaio 2001	26
2001/C 108/48	Causa T-30/01: Ricorso di El Territorio Histórico de Alava — La Diputación Foral de Alava contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 febbraio 2001 ..	26
2001/C 108/49	Causa T-31/01: Ricorso di El Territorio Histórico de Gipuzkoa — La Diputación Foral de Gipuzkoa contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 febbraio 2001	27
2001/C 108/50	Causa T-32/01: Ricorso di El Territorio Histórico de Bizkaia — La Diputación Foral de Bizkaia contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 febbraio 2001	27
2001/C 108/51	Causa T-34/01: Ricorso della sig.ra Anna Maria Roccat o (in Pinson) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 febbraio 2001	28

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 dicembre 2000

nel procedimento C-94/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesvergabeamt): ARGE Gewässerschutz contro Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50/CEE — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici — Parità di trattamento degli offerenti — Discriminazione basata sulla nazionalità — Libera prestazione dei servizi»)

(2001/C 108/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-94/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesvergabeamt (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra ARGE Gewässerschutz e Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) nonché dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissechet e signora F. Macken, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 dicembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il principio di parità di trattamento degli offerenti di cui alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, non è violato per il solo fatto che l'amministrazione

aggiudicatrice ammette a partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi organismi che ricevono, da essa stessa o da altre amministrazioni aggiudicatrici, sovvenzioni, indipendentemente dalla loro natura, che consentono a questi organismi di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri offerenti che non beneficiano di tali sovvenzioni.

2) Il solo fatto che un'amministrazione aggiudicatrice ammette la partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di tali organismi non costituisce né una discriminazione dissimulata né una restrizione incompatibile con l'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE).

⁽¹⁾ GU C 160 del 5.6.1999.

ORDINANZA DELLA CORTE

20 ottobre 2000

nel procedimento C-242/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Augsburg): Johann Vogler contro Landwirtschaftliche Alterskasse Schwaben⁽¹⁾

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Previdenza sociale — Libertà di stabilimento — Determinazione della legislazione applicabile — Attività non autonome in due o più Stati membri — Artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Unicità della legge applicabile»)

(2001/C 108/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-242/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Sozialgericht Augsburg (Germania), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2, nonché sull'interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. b), 14 bis, punto 3, e 14 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307 (GU L 38, pag. 1), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet (relatore) e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e dalla signora F. Macken, giudici; avvocato generale: G. Cosmas; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 20 ottobre 2000, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'esame della prima questione sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del combinato disposto degli artt. 13, n. 1, e 14 bis, punto 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307. Da tali disposizioni deriva che una persona la quale al tempo stesso gestisca, in qualità di lavoratore autonomo, un'impresa agricola in Germania e, del pari come lavoratore autonomo, un albergo in Austria ove risiede, è esclusivamente soggetta alla legislazione previdenziale di quest'ultimo Stato.

(¹) GU C 246 del 28.8.1999.

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenze 6 luglio 2000, nelle cause (C-480/00) Azienda agricola Ettore Ribaldi contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e nei confronti del Caseificio Nazionale Novarese s.c.a.r.l.; (C-490/00) Cesare e Michele Filippi s.s. contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; (C-491/00) Cooperativa Latte Associati della Lessinia a r.l. contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(Cause C-480/00, C-490/00 e C-491/00)

(2001/C 108/03)

Con sentenze 6 luglio 2000, pervenute nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 dicembre 2000, nelle cause (C-480/00) Azienda agricola Ettore Ribaldi contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

e nei confronti del Caseificio Nazionale Novarese s.c.a.r.l.; (C-490/00) Cesare e Michele Filippi s.s. contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; (C-491/00) Cooperativa Latte Associati della Lessinia a r.l. contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento del Consiglio n. 3950/92 (¹), del 28 dicembre 1992 ed agli articoli 3 e 4 del regolamento della Commissione n. 536/93 (²), del 9 marzo 1993, possano essere interpretate nel senso che i termini per l'assegnazione delle quote e quelli per l'effettuazione delle compensazioni e dei prelievi siano derogabili in caso di contestazione in via amministrativa o giurisdizionale dei relativi provvedimenti.

In caso di risposta negativa a tale quesito:

2) se le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento del Consiglio n. 3950/92, del 28 dicembre 1992, e agli articoli 3 e 4 del regolamento della Commissione n. 536/93, del 9 marzo 1993, siano validi, in relazione all'articolo 33 (ex art. 39) del Trattato, nella parte in cui non prevedono che in caso di contestazione amministrativa o giurisdizionale dei provvedimenti di assegnazione delle quote individuali di riferimento, di compensazione e di prelievo, i termini in dette disposizioni indicati siano derogabili.

3) Se i regolamenti CE n. 3950/92 e 536/93 possono essere interpretati nel senso che l'applicazione del regime dagli stessi instaurato prescinde dall'assegnazione e dalla comunicazione ufficiale dei quantitativi individuali di riferimento ai produttori, ovvero prescinde dalla redistribuzione ufficiale da parte dello Stato membro del quantitativo globale allo stesso garantito, tra produttori di quello stesso Stato;

4) se gli articoli 3 e 4 del Regolamento n. 3950/92 CE possono essere interpretati nel senso che nessuna comunicazione ufficiale di QRI (Quote di riferimento individuale) deve essere effettuata ai produttori, ovvero se l'attribuzione della quota di riferimento individuale prescinde dalla comunicazione individuale agli stessi produttori;

5) se l'art. 2 comma 1 del regolamento n. 3950/92 CE e l'art. 3 comma 3 del regolamento n. 536/93 CE possono essere interpretati nel senso di lasciare agli Stati membri la possibilità di individuare categorie privilegiate di produttori che debbono essere compensate in via prioritaria rispetto agli altri.

(¹) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

(²) GU L 57 del 10.3.1993, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — con ordinanza 6 luglio 2000, nella causa proposta dai sigg. Domenico Buttiglione ed altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(Causa C-481/00)

(2001/C 108/04)

Con ordinanza 6 luglio 2000, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 29 dicembre 2000, nella causa proposta dai sigg. Domenico Buttiglione ed altri contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento del Consiglio n. 3950/92⁽¹⁾, del 28 dicembre 1992 ed agli articoli 3 e 4 del regolamento della Commissione n. 536/93⁽²⁾ del 9 marzo 1993, possano essere interpretate nel senso che i termini per l'assegnazione delle quote e quelli per l'effettuazione delle compensazioni e dei prelievi siano derogabili in caso di contestazione in via amministrativa o giurisdizionale dei relativi provvedimenti.

In caso di risposta negativa a tale quesito:

- 2) se le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento del Consiglio n. 3950/92, del 28 dicembre 1992, e agli articoli 3 e 4 del regolamento della Commissione n. 536/93, del 9 marzo 1993, siano validi, in relazione all'articolo 33 (ex art. 39) del Trattato, nella parte in cui non prevedono che in caso di contestazione amministrativa o giurisdizionale dei provvedimenti di assegnazione delle quote individuali di riferimento, di compensazione e di prelievo, i termini in dette disposizioni indicati siano derogabili.
- 3) se i regolamenti CE n. 3950/92 e n. 536/93 possono essere interpretati nel senso di consentire agli Stati membri di individuare categorie privilegiate di produttori che debbano essere compensate in via prioritaria rispetto ad altre, in particolare collocando le c.d. «zone svantaggiate» in posizione secondaria rispetto a quelle montane.

⁽¹⁾ GUL 405 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 57 del 10.3.1993, pag. 12.

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — con sentenze 6 luglio 2000, nelle cause (C-482/00) Aziende agricole Ettore Raffa ed altri; (C-497/00) Azienda agricola Gonal di Gonzato Simone e Stefano, (C-498/00) Azienda agricola Gianluigi Cérati e Maria Ceriali s.s. contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e (C-499/00) Musini Nicolò Giovanni Maria contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e nei confronti della Cooperativa Produttori Latte s.c.a.r.l.

(Cause C-482/00, C-497/00 a C-499/00)

(2001/C 108/05)

Con sentenze 6 luglio 2000, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 29 dicembre 2000, nelle cause (C-482/00) Aziende agricole Ettore Raffa ed altri; (C-497/00) Azienda agricola Gonal di Gonzato Simone e Stefano, (C-498/00) Azienda agricola Gianluigi Cerati e Maria Ceriali s.s. contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e (C-499/00) Musini Nicolò Giovanni Maria contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e nei confronti della Cooperativa Produttori Latte s.c.a.r.l., il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento del Consiglio n. 3950/92⁽¹⁾, del 28 dicembre 1992 ed agli articoli 3 e 4 del regolamento della Commissione n. 536/93⁽²⁾, del 9 marzo 1993, possano essere interpretate nel senso che i termini per l'assegnazione delle quote e quelli per l'effettuazione delle compensazioni e dei prelievi siano derogabili in caso di contestazione in via amministrativa o giurisdizionale dei relativi provvedimenti.

In caso di risposta negativa a tale quesito:

- 2) se le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento del Consiglio n. 3950/92, del 28 dicembre 1992, e agli articoli 3 e 4 del regolamento della Commissione n. 536/93, del 9 marzo 1993, siano validi, in relazione all'articolo 33 (ex art. 39) del Trattato, nella parte in cui non prevedono che in caso di contestazione amministrativa o giurisdizionale dei provvedimenti di assegnazione delle quote individuali di riferimento, di compensazione e di prelievo, i termini in dette disposizioni indicati siano derogabili.

- 3) se i regolamenti CE n. 3950/92 e n. 536/93 possono essere interpretati nel senso che l'applicazione del regime dagli stessi instaurato prescinde dall'assegnazione e dalla comunicazione ufficiale dei quantitativi individuali di riferimento ai produttori, ovvero prescinde dalla redistribuzione ufficiale da parte dello Stato membro del quantitativo globale allo stesso garantito, tra produttori di quello stesso Stato;
- 4) se gli articoli 3 e 4 del regolamento n. 3950/92 CE possono essere interpretati nel senso che nessuna comunicazione ufficiale di QRI (Quote di riferimento individuale) deve essere effettuata ai produttori, ovvero se l'attribuzione della quota di riferimento individuale prescinde dalla comunicazione individuale agli stessi produttori.

(1) GUL 405 del 31.12.1992, pag. 1.

(2) GUL 57 del 10.3.1993, pag. 12.

Ricorso della Glencore Grain Ltd avverso la sentenza pronunciata l'8 novembre 2000 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nelle cause riunite T-485/93, T-491/93, T-494/93 e T-61/98, Société anonyme Louis Dreyfus & Cie e a. (tra cui Glencore Grain Ltd) contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 gennaio 2001

(Causa C-24/01 P)

(2001/C 108/06)

Il 22 gennaio 2001, la Glencore Grain Ltd, rappresentata dagli avv.ti P.V.F. Bos e J.G.A. van Zuuren, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza pronunciata l'8 novembre 2000 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nelle cause riunite T-485/93, T-491/93, T-494/93 e T-61/98, Société anonyme Louis Dreyfus & Cie e a. (tra cui Glencore Grain Ltd) contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

- il Tribunale, con la sua sentenza 8 novembre 2000, ha violato il diritto comunitario e/o che il Tribunale ha violato determinate norme di procedura;
- il Tribunale doveva accogliere la domanda di risarcimento danni e che, pertanto, la causa deve essere rinviata dinanzi allo stesso Tribunale per gli ulteriori accertamenti, a meno che la Corte non voglia essa stessa pronunciarsi sulla detta domanda;
- va accolto il suddetto ricorso in appello.

Motivi e principali argomenti

- il Tribunale ha commesso un palese errore di diritto per aver tenuto in esclusiva considerazione i presupposti di una libera concorrenza: quando alcuni contratti vengono conclusi a prezzi in linea con quelli mondiali, l'onere della prova in relazione alla condizione della libera concorrenza dovrebbe essere reso più agevole. È del tutto fuor di luogo rimanere ancorati alla regola chiaramente formalistica della competizione fra almeno tre imprese, ciascuna indipendente dalle altre, qualora tutto ciò non possa condurre a risultati significativamente diversi. Il Tribunale ha pertanto formulato un errato giudizio in diritto, non avendo voluto riconoscere un ruolo preminente al requisito relativo al livello del prezzo, in linea con quelli mondiali, o, quanto meno, considerandolo del tutto irrilevante nell'ambito del giudizio da esso formulato sull'onere della prova in relazione alla condizione della libera concorrenza.
- Il Tribunale ha commesso un evidente errore di diritto nel dichiarare che il principio della libera concorrenza non è rispettato con la stipula delle clausole aggiunte ai contratti:
 - il diritto comunitario non impone il requisito delle tre offerte per ogni contratto concluso;
 - con la sua interpretazione del principio della libera concorrenza il Tribunale pone una regola che non trova fondamento né negli obiettivi né nella struttura sia della decisione del Consiglio 91/658⁽¹⁾ (in prosieguo: la «decisione») sia nel regolamento della Commissione n. 1897/92⁽²⁾ (in prosieguo: il «regolamento»). Né l'una né l'altro impongono, ai fini dell'approvazione ex art. 4 del regolamento, che ai fini della conclusione di ciascun contratto debbano sussistere almeno le offerte di altri due fornitori indipendenti, le quali siano comparabili all'offerta vincente;
 - senza affermarlo espressamente, il Tribunale sembra vincolare ogni fornitore al costante rispetto dell'obbligo, imposto alle autorità russe nella loro qualità di beneficiarie del prestito, di dover ricevere, all'atto della notifica ufficiale dei «nuovi termini contrattuali (...) le risposte, favorevoli o sfavorevoli, di almeno tre imprese indipendenti». Questa regola era contenuta esclusivamente nell'allegato 2 A all'accordo per la concessione dei prestiti, concluso dalla Comunità. Questo trasferimento — come lo si può definire — di obblighi dall'una all'altra parte è giuridicamente ingiustificabile, poiché a terzi (come, nel caso di specie, alla Glencore) non può imporsi l'osservanza di regole ai medesimi ignote;
 - il Tribunale ha formulato un giudizio errato in diritto per non aver riconosciuto alcuna rilevanza alla prassi amministrativa propria della Commissione ed agli obblighi dalla medesima derivanti;

- il Tribunale ha formulato un giudizio errato in diritto, valutando in modo scorretto le prove fornite relativamente alla libera concorrenza. Il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto che la Commissione aveva ottenuto la prova relativamente a sette offerte scritte e che cinque di tali sette offerte avevano condotto alla stipula di distinti contratti.
- Violazione dell'art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per non essere stata disposta d'ufficio l'audizione di testimoni.
- Il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento danni e pertanto la causa deve essere rinviata dinanzi al medesimo per ulteriori accertamenti, a meno che la Corte non voglia essa stessa accogliere la detta domanda.

(1) GU 1991 L 362, pag. 89.

(2) GU 1992, L 191, pag. 22.

Ricorso della Compagnie Continentale (Francia) contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) l'8 novembre 2000 nella cause riunite T-494/93 e T-61/98, Compagnie Continentale (Francia) contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 gennaio 2001

(Causa C-25/01 P)

(2001/C 108/07)

Il 19 gennaio 2001 la Compagnie Continentale (Francia), con gli avv.ti P.V.F. Bos e P. Chabrier, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 4, rue Carlo Hammer, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'8 novembre 2000 nelle cause riunite T-485/93, T-491/93, T-494/93 e T-61/98, SA L. Dreyfus & Cie, Glencore Grain Ltd e Compagnie Continentale (Francia) contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2000;
- annullare la decisione della Commissione 1° aprile 1993;

- rinviare la domanda di risarcimento dei danni al Tribunale di primo grado al fine di discuterla ovvero di accoglierla;
- condannare la Commissione alle spese del presente ricorso ed a tutte le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti adottati sono analoghi a quelli presentati nella causa C-24/01 P⁽¹⁾.

(1) Vedi pag. 4 nella presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, presentato il 24 gennaio 2001

(Causa C-30/01)

(2001/C 108/08)

Il 24 gennaio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che avendo omesso di emanare, con riguardo a Gibilterra, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie al fine di dare attuazione alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽¹⁾, nel testo modificato dalle direttive 88/302/CEE⁽²⁾, 91/410/CEE⁽³⁾, 92/32/CEE⁽⁴⁾, 92/69/CEE⁽⁵⁾, 93/21/CEE⁽⁶⁾, 93/67/CEE⁽⁷⁾, 93/72/CEE⁽⁸⁾, 93/101/CE⁽⁹⁾, 93/105/CE⁽¹⁰⁾, 94/69/CE⁽¹¹⁾, 96/54/CE⁽¹²⁾ e 97/69/CE⁽¹³⁾, alla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1996, 87/18/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche⁽¹⁴⁾, alla direttiva del Consiglio 23 marzo 1993, 93/12/CEE, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi⁽¹⁵⁾, nel testo modificato dalla direttiva 98/70/CE⁽¹⁶⁾, alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/113/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri⁽¹⁷⁾ nel testo modificato dalle direttive 81/1051/CEE⁽¹⁸⁾ e 85/405/CEE⁽¹⁹⁾, alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/533/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al

livello di potenza acustica ammesso dei motocompresi⁽²⁰⁾, nel testo modificato dalla direttiva 85/406/CEE⁽²¹⁾, alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/534/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre⁽²²⁾, nel testo modificato dalla direttiva 87/405/CEE⁽²³⁾, alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/535/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura⁽²⁴⁾, nel testo modificato dalla direttiva 85/407/CEE⁽²⁵⁾, alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/536/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni⁽²⁶⁾ nel testo modificato dalla direttiva 85/408/CEE⁽²⁷⁾, alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/537/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano⁽²⁸⁾, nel testo modificato dalla direttiva 85/409/CEE⁽²⁹⁾, alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/538/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba⁽³⁰⁾ nel testo modificato dalle direttive 87/252/CEE⁽³¹⁾, 88/180/CEE⁽³²⁾ e 88/181/CEE⁽³³⁾ alla direttiva del Consiglio 1° dicembre 1986, 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici⁽³⁴⁾ alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 86/662/CEE, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici⁽³⁵⁾, nel testo modificato dalle direttive 89/514/CEE⁽³⁶⁾ e 95/27/CE⁽³⁷⁾ alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁽³⁸⁾, nonché alla direttiva della Commissione 18 giugno 1997⁽³⁹⁾, 97/35/CE, recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽⁴⁰⁾, ovvero, in ogni caso, avendo omesso di darne informazione alla Commissione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive medesime,

— condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249, terzo comma, CE stabilisce che la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, CE, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

La Commissione ritiene che, per effetto delle disposizioni del Trattato CE nonché dell'Atto di adesione alle Comunità della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito del 1972, incomba sul Regno Unito l'obbligo di estendere la trasposizione delle menzionate direttive al territorio di Gibilterra.

Il Regno Unito non ha notificato alla Commissione la trasposizione nell'ordinamento interno delle menzionate direttive con riguardo al territorio di Gibilterra. La Commissione ritiene pertanto che il Regno Unito sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato.

- (1) GU L 196, 16.8.1967, pag. 1.
 (2) GU L 133, 30.5.1988, pag. 1.
 (3) GU L 228, 17.8.1991, pag. 67.
 (4) GU L 154, 5.6.1992, pag. 1.
 (5) GU L 383, 29.12.1992, pag. 113.
 (6) GU L 110, 4.5.1993, pag. 20.
 (7) GU L 227, 8.9.1993, pag. 9.
 (8) GU L 258, 16.10.1993, pag. 29.
 (9) GU L 13, 15.1.1994, pag. 1.
 (10) GU L 294, 30.11.1993, pag. 21.
 (11) GU L 381, 31.12.1994, pag. 1.
 (12) GU L 248, 30.9.1996, pag. 1.
 (13) GU L 343, 13.12.1997, pag. 19.
 (14) GU L 15, 17.1.1987, pag. 29.
 (15) GU L 74, 27.3.1993, pag. 81.
 (16) GU L 350, 28.12.1998, pag. 58.
 (17) GU L 33, 8.2.1979, pag. 15.
 (18) GU L 376, 30.12.1981, pag. 49.
 (19) GU L 233, 30.8.1985, pag. 9.
 (20) GU L 300, 19.11.1984, pag. 123.
 (21) GU L 233, 30.8.1985, pag. 11.
 (22) GU L 300, 19.11.1984, pag. 130.
 (23) GU L 220, 8.8.1987, pag. 60.
 (24) GU L 300, 19.11.1984, pag. 142.
 (25) GU L 233, 30.8.1985, pag. 16.
 (26) GU L 300, 19.11.1984, pag. 149.
 (27) GU L 233, 30.8.1985, pag. 18.
 (28) GU L 300, 19.11.1984, pag. 156.
 (29) GU L 233, 30.8.1985, pag. 20.
 (30) GU L 300, 19.11.1984, pag. 171.
 (31) GU L 117, 5.5.1987, pag. 22.
 (32) GU L 81, 26.3.1988, pag. 69.
 (33) GU L 81, 26.3.1988, pag. 71.
 (34) GU L 344, 6.12.1986, pag. 24.
 (35) GU L 384, 31.12.1986, pag. 1.
 (36) GU L 253, 30.8.1989, pag. 35.
 (37) GU L 168, 18.7.1995, pag. 14.
 (38) GU L 365, 31.12.1994, pag. 10.
 (39) GU L 169, 27.6.1997, pag. 72.
 (40) GU L 117, 8.5.1990, pag. 15.

Ricorso della Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° febbraio 2001

(Causa C-42/01)

(2001/C 108/09)

Il 1° febbraio 2001, la Repubblica portoghese, rappresentata dai sigg. L. Inês Fernandes e M.L. Duarte, in qualità di agenti, nonché dall'avv. M. Marques, advogado, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. in accoglimento del presente ricorso, annullare la decisione della Commissione 22 novembre 2000, C(2000) 3543 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064⁽¹⁾, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (procedimento n. COMP/M. 2054 — Secil/Holderbank/Cimpor);
2. condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Portogallo fonda il presente ricorso sul rilievo secondo cui non sarebbe possibile individuare gli effetti che la Commissione attribuisce alla revoca, effettuata il 9 gennaio 2001, della notifica da parte della Holderbel e della Secil della loro offerta di acquisto di azioni del capitale azionario della Cimpor, revoca che, a parere della ricorrente, renderebbe caduca la decisione impugnata.

Illegittimità della decisione per:

- violazione dell'art. 253 CE (ex art. 190 del Trattato CE): assenza di necessario e sufficiente fondamento normativo ai fini dell'autorizzazione. Non sarebbe possibile trarre da alcuno dei riferimenti all'art. 21 del regolamento n. 4064/89 un'indicazione precisa in ordine alle ragioni ed alle modalità con cui tale disposizione autorizzerebbe la Commissione, in assenza di comunicazione di «legittimi interessi» alla cui tutela sarebbero diretti «opportuni provvedimenti» ai sensi del n. 3 del detto art. 21, a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario dei pretesi «interessi sottesi ai decreti del Ministro delle finanze 5 luglio e 11 agosto 2000»;
- violazione dell'art. 253 CE (ex art. 190 del Trattato CE): infondatezza della pretesa incompatibilità con il diritto comunitario dei provvedimenti nazionali. Anche qualora si dovesse ritenere che il sistema di eventuale limitazione all'acquisizione di partecipazioni significative nel capitale di imprese privatizzate, al pari dei provvedimenti nazionali di cui trattasi nella specie, potessero costituire «restrizioni», non discriminatorie, alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione di capitali nella Comunità europea, occorrerebbe esaminare, in subordine, la possibile giustificazione di tale sistema con riguardo non solo alle espresse deroghe previste dal Trattato, bensì anche ai motivi imperativi di interesse generale progressivamente accolti in tali due settori. Orbene, la Commissione si è limitata ad operare un vero e proprio giudizio sulle intenzioni, privo di qualsiasi fondamento in fatto e

in diritto, secondo cui i provvedimenti adottati dalla Repubblica portoghese costituirebbero restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali e, conseguentemente, non perseguirebbero legittimi interessi compatibili con il diritto comunitario, ai sensi del disposto di cui all'art. 21, n. 3, del regolamento (CEE) n. 4964/89;

- violazione dell'art. 7, n. 1, in fine, CE (ex art. 4, n. 1, in fine, del Trattato CE) nonché dell'art. 21, nn. 1 e 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 4064/89: la Commissione non sarebbe competente ad emanare la decisione impugnata. Il terzo comma del n. 3 dell'art. 21 definisce, con assoluta precisione, i presupposti procedurali cui è subordinata la validità di una decisione di tal genere. In assenza di comunicazione da parte dello Stato, come nel caso di specie, la Commissione non dispone di fondamento normativo per poter emanare una decisione. La Commissione può ben avviare il procedimento per inadempimento e non può ricercare nell'effetto utile del n. 3 dell'art. 21 il fondamento normativo di un potere esercitato al di là dei presupposti normativi espressamente fissati dalla detta disposizione;
- violazione dell'art. 220 CE (ex art. 164 del Trattato CE) nonché dell'art. 21, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89: la Commissione ha violato la riserva del sindacato giurisdizionale. In pendenza di azione per inadempimento, avviata dalla Commissione al fine di ottenere dalla Corte la declaratoria di incompatibilità del regime portoghese delle privatizzazioni di cui, in particolare, al decreto legge n. 380/93, con il diritto comunitario, la Commissione non può imporre allo Stato membro interessato un obbligo che, essendo basato sul presupposto dell'incompatibilità, costituisce un mezzo illegittimo di anticipazione di un giudizio futuro ed ancora incerto da parte del giudice comunitario;
- violazione dell'art. 5, terzo comma, CE (ex art. 3 B, terzo comma, del Trattato CE): la decisione impugnata contrasta, in modo grave e manifesto, con il principio di proporzionalità. Anche ammesso che la Repubblica portoghese sia incorsa in una violazione del diritto comunitario con riguardo alla concentrazione di «dimensione comunitaria», vale a dire alla concentrazione tra la Holderbank e la Cimpor, la Commissione dovrebbe adeguare la soluzione per tale ipotetica violazione all'ambito in cui la pretesa violazione stessa si collocherebbe, senza interferire con la sfera riservata alla Repubblica portoghese quanto alla realizzazione della concentrazione priva di «dimensione comunitaria», tra la Secil e la Cimpor;
- violazione dell'art. 226 CE (ex art. 160 del Trattato CE): sviamento del procedimento. Al fine di evitare ciò che qualifica come il venir meno dell'effetto utile dell'art. 21, n. 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89, la Commissione

si ritiene legittimata, in assenza di comunicazione formale, a dichiarare l'incompatibilità comunitaria degli interessi sottesi ai detti decreti ministeriali. Appare priva di qualsiasi senso la pretesa della Commissione di interpretare l'art. 21, n. 3, nel senso di obbligo di agire per mezzo di decisioni nell'ambito della sua funzione di «guardiana dei trattati», unitamente al prevalente interesse del rispetto del diritto comunitario. Qualora la Commissione avesse avuto motivo di ritenere che la Repubblica portoghese fosse venuta meno ad un determinato obbligo di comunicazione, il procedimento pertinente, l'unico in tal caso, sarebbe stato quello dell'azione per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE.

(¹) GUL 395, del 30.12.1989, pag. 1.

Ricorso del 2 febbraio 2001 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-46/01)

(2001/C 108/10)

Il 2 febbraio 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hans Stovlbaek e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana non avendo predisposto e comunicato alla Commissione i rilevanti programmi, bozze di piano e sintesi degli inventari, ai sensi degli articoli 11 e 4, comma 1, della direttiva 96/59/CE (¹) del Consiglio del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), entro il 16 settembre 1999, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di queste ultime disposizioni della direttiva predetta.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Le autorità italiane avrebbero dovuto provvedere a comunicare alla Commissione i vari programmi, bozze di piano e sintesi degli inventari, di cui ai su riportati articoli 11 e 4, comma 1, della direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione, entro il 16 settembre 1999, mentre a tutt'oggi ciò non risulta ancora essere avvenuto.

(¹) GUL 243 del 24.9.1996, pag. 31.

Ricorso delle società Royal Olympic Cruises e a. contro l'ordinanza della seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 dicembre 2000 nella causa T-201/99, Royal Olympic Cruises e a./Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 febbraio 2001

(Causa C-49/01 P)

(2001/C 108/11)

Il 6 febbraio 2001 le società Royal Olympic Cruises e a., rappresentate dal prof. avv. N. Skandámis, del foro di Atene, e dall'avv. Andréas Potamiános, hanno presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza della seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 dicembre 2000, pronunciata nella causa T-201/99, Royal Olympic Cruises e a./Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2000;
- rinviare nuovamente al Tribunale di primo grado la pronuncia sul ricorso per risarcimento danni proposto dalle ricorrenti il 9 settembre 1999;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Insufficiente motivazione: il rigetto del ricorso per risarcimento danni per manifesta infondatezza ha privato le ricorrenti del loro diritto procedurale di presentare e sviluppare adeguatamente i loro argomenti relativi a una causa di importanza maggiore che costituisce, da molti punti di vista, una fattispecie nuova per la giurisprudenza.
2. Errata interpretazione del presupposto della sussistenza di un nesso diretto di causalità.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 12 febbraio 2001

(Causa C-60/01)

(2001/C 108/12)

Il 12 febbraio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Støvlbæk e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie ed adeguate per garantire che il complesso del parco degli inceneritori attualmente in funzione in Francia sia gestito in conformità con i requisiti di combustione prescritti dalle direttive 89/369/CEE⁽¹⁾ e 89/429/CEE⁽²⁾, ovvero che sia messo fine in tempo utile alla loro gestione, e cioè per il 1° dicembre 1990 per quanto riguarda i nuovi impianti e entro il 1° dicembre 1996 per quanto riguarda gli impianti esistenti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 4, n. 1, della direttiva 89/369/CEE e degli artt. 2, lett. a), e 4 della direttiva 89/429/CEE nonché dell'art. 249, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea.
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione rileva che risulta in modo incontestabile dai dati resi pubblici dalle stesse autorità francesi e dalla risposta di tali autorità alla lettera di diffida e al parere motivato che molti inceneritori hanno funzionato, e che almeno sette di essi continuano a funzionare senza osservare i requisiti di combustione di cui agli artt. 4, n. 1, della direttiva 89/369/CEE e 2, lett. a), e 4 della direttiva 89/429/CEE.

(1) Direttiva del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 163, del 14.06.1989, pag. 32).

(2) Direttiva del Consiglio 21 giugno 1989, 89/429/CEE, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 203, del 15.07.1989, pag. 50).

Ricorso presentato il 12 febbraio 2001 dal signor Francis Panichelli avverso la sentenza 13 dicembre 2000 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nelle cause riunite T-130/98 e T-131/98, Francis Panichelli contro Parlamento europeo

(Causa C-61/01 P)

(2001/C 108/13)

Il 12 febbraio 2001 il signor Francis Panichelli, con l'avv. Eric Boigelot, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza 13 dicembre 2000 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nelle cause riunite T-130/98 e T-131/98, Francis Panichelli contro Parlamento europeo.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- 2) conseguentemente:
 - a) annullare la sentenza impugnata;
 - b) definire essa stessa la controversia e, accogliendo il ricorso iniziale del ricorrente:
 - annullare la decisione implicita con cui l'Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») ha respinto la domanda presentata dal ricorrente l'11 luglio 1997, decisione in forza della quale egli non ha ottenuto né il conferimento del grado A4 a decorrere dal 1° gennaio 1993 né la promozione chiesta, e in seguito alla quale non sono stati stilati i rapporti informativi per i periodi 1993-1994 e 1995-1996;
 - annullare la decisione implicita con cui è stato respinto il reclamo presentato il 26 gennaio 1998 contro la decisione implicita con cui è stata respinta la domanda del ricorrente 11 luglio 1997;
 - condannare il convenuto a versare, salvo modifiche nel corso del procedimento, la somma di 250 000 BEF (6 191,91 EUR) a risarcimento del danno materiale e morale subito dal ricorrente;
 - annullare la decisione con cui l'ufficio di presidenza del gruppo del Partito dei socialisti europei (in prosieguo: il «PSE») ha posto fine al contratto di agente temporaneo del ricorrente a decorrere dalla sera del 2 ottobre 1998, portata a conoscenza del ricorrente il 2 luglio 1998 con lettera raccomandata della signora Pauline Green, presidente del gruppo PSE, datata 30 giugno 1998 e inviata il 1° luglio 1998;

- annullare la decisione esplicita con cui è stato respinto il reclamo presentato dal ricorrente il 18 maggio 1998, notificatagli mediante lettera raccomandata il 10 dicembre 1998;
- c) condannare in ogni caso il convenuto a tutte le spese sostenute sia a causa dei procedimenti di primo grado sia nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto comunitario, in particolare dell'art. 33 dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto l'obbligo di motivazione delle sentenze comporta, tra l'altro, che i motivi adottati siano legalmente ammissibili, vale a dire sufficienti, pertinenti, non viziati da errori di diritto o di fatto e non contraddittori.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 13 febbraio 2001

(Causa C-64/01)

(2001/C 108/14)

Il 13 febbraio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, e Panagiotis Panagiotopoulos, funzionario dello Stato membro, distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

1. dichiarare che la Repubblica ellenica non ha rispettato gli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine assegnato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente i alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE⁽¹⁾, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
2. condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il carattere vincolante delle disposizioni degli artt. 249 CE e 10 CE (ex artt. 189 e 5 del Trattato CE) impone agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie al fine di recepire le direttive nell'ordinamento giuridico interno prima dello spirare del termine fissato a questo scopo, e di comunicare immediatamente tali misure alla Commissione. Tale termine è scaduto il 30 ottobre 1999 senza che la Repubblica ellenica abbia comunicato alla Commissione le disposizioni di recepimento di tale direttiva nel proprio ordinamento.

⁽¹⁾ GUL 257 del 10.10.1996.

Ricorso del Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Union (Eurocoton) e a., proposto contro la sentenza 29 novembre 2000, pronuncia la dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-213/97⁽¹⁾, Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Union (Eurocoton) e a. contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno Unito

(Causa C-76/01 P)

(2001/C 108/15)

Il 14 febbraio 2001 il Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Union (Eurocoton), con sede in Bruxelles (Belgio), la Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG, con sede in Ettlingen (Germania), la Textil Hof Weberei GmbH & Co. KG, con sede in Hof (Germania), la H. Hecking Söhne GmbH & Co., con sede in Stadtlohn (Germania), la Spinnweberei Uhingen GmbH, con sede in Uhingen (Germania), la F. A. Kümpers GmbH & Co., con sede in Rheine (Germania), la Tenthorey SA, con sede in Éloyes (Francia), Les tissages des héritiers de G. Perrin — Groupe Alain Thirion (HPG-GAT Tissages), con sede in Cornimont (Francia), la Établissements des fils de Victor Perrin SARL, con sede in Thiéfosse (Francia), le Filatures et tissages de Saulxures-sur-Moselotte, con sede in Saulxures-sur-Moselotte (Francia), la Tissage Mouline Thillot, con sede in Thillot (Francia), la Filature Niggeler & Kupfer SpA, con sede in Capriolo (Italia), la Standardtela SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentati dai signori Clive Stanbrook, QC, e Philip Bentley, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 29 novembre 2000 dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado nella causa T-213/97, Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the European Union (Eurocoton) e a. contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dal Regno Unito.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare, nei punti che riguardano le ricorrenti, la sentenza del Tribunale di primo grado 29 novembre 2000, pronunciata nella causa T-213/97;
- annullare, nei punti che riguardano le ricorrenti, la decisione del Consiglio di non adottare la proposta di regolamento che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia [COM (97) 160 def. del 21 aprile 1997],
- accogliere la domanda delle ricorrenti diretta al risarcimento del danno di cui alla causa T-213/97 e rinviare la causa al Tribunale di primo grado per la determinazione dell'importo del risarcimento;
- ordinare al Consiglio di sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti nel presente grado, nonché nella causa T-213/97.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale di primo grado ha violato il diritto comunitario in quanto:

- ha violato l'art. 173 del Trattato CE (diventato art. 230 CE), nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza (e, inoltre, letto alla luce degli artt. 9, n. 1, 6, n. 9, 12, n. 2 e 13 dell'accordo anti-dumping del GATT 1994), ed il principio generale di coerenza, avendo ritenuto la misura impugnata un atto non soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (diventato art. 230 CE);
- ha violato l'art. 19 dello statuto CE della Corte di giustizia e l'art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado in quanto ha ritenuto che i ricorrenti avessero proposto una domanda nuova, contravvenendo a tali articoli;
- ha violato l'art. 173 del Trattato CE (diventato art. 230 CE), nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza (e, inoltre, letto alla luce degli artt. 9, n. 1, 6, n. 9, 12, n. 2 e 13 dell'accordo anti-dumping del GATT 1994), avendo ritenuto che la mera scadenza del termine di quindici mesi previsto dall'art. 6, n. 9, del regolamento di base, non rappresentasse una decisione del Consiglio soggetta ad un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (diventato art. 230 CE) e

- ha violato gli artt. 190 e 215 del Trattato CE (diventati artt. 235 e 288 CE), nonché il principio giuridico generale di coerenza avendo ritenuto infondato l'argomento secondo cui la misura impugnata era illegittima per violazione dell'obbligo di motivazione e che il Consiglio avesse piena libertà di azione, senza vincoli rispetto al regolamento di base.

(1) GU C 318 del 18.10.1997, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano — con ordinanza 29 gennaio 2001, concernente il ricorso presentato da Payroll Data Services (Italy) Srl, ADP Europe SA e ADP GSI SA

(Causa C-79/01)

(2001/C 108/16)

Con ordinanza 29 gennaio 2001, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 febbraio 2001, concernente il ricorso presentato da Payroll Data Services (Italy) Srl, ADP Europe SA e ADP GSI SA, la Corte d'appello di Milano ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se gli artt. 43 e 49 del Trattato CE ostino all'applicazione da parte del giudice nazionale dell'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979 n. 12, così come modificato dall'art. 58, comma 16, L. N. 144 del 17 maggio 1999, sull'ordinamento della professione del consulente del lavoro, nella parte in cui preclude, in assoluto, alle imprese esterne, fornitrici di servizi di elaborazione e stampa di cedolini paga, di prestare i propri servizi ad imprese con meno di 250 addetti».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Châteauroux con ordinanza 26 gennaio 2001, nella causa Sarl MICHEL contro Recette des Douanes

(Causa C-80/01)

(2001/C 108/17)

Con ordinanza 26 gennaio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 febbraio 2001 nella causa Sarl MICHEL contro Recettes des douanes, il Tribunal d'instance de Chateauroux ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 3A e 3B del Trattato di Roma, il primo “considerando” e l’art. 3, n. 2, della direttiva 25 febbraio 1992, 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽¹⁾, il sesto e l’ottavo “considerando” della direttiva 19 ottobre 1992, 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli olii minerali⁽²⁾, debbano essere interpretati nel senso che la Repubblica francese non può negare il rimborso della TIPP versata da un commerciante di prodotti petroliferi a seguito del mancato pagamento dell’imposta medesima da parte del proprio cliente».

(1) Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).

(2) Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli olii minerali (GU 1992, L 316, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation, sezione commerciale, finanziaria e economica, con sentenza 13 febbraio 2001, nella causa tra la SARL Borie Manoux e l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)

(Causa C-81/01)

(2001/C 108/18)

Con sentenza 13 febbraio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 febbraio 2001, nella causa tra la SARL Borie Manoux e l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), la Cour de Cassation, sezione commerciale, finanziaria e economica, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 40 del regolamento n. 2392/89⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che esso osta al deposito, per la registrazione di un marchio per prodotti di cui al regolamento, di una menzione geografica il cui impiego non è previsto dall’art. 11, anche qual ora la registrazione di un siffatto marchio non sia idonea a ingannare il consumatore in merito alla provenienza del vino e non susciti alcuna confusione con una denominazione geografica registrata, nei limiti in cui una siffatta registrazione poteva lasciar supporre che la menzione geografica di cui trattasi, relativa alla regione in cui tale vino è effettivamente prodotto, ma che copre altre denominazioni d’origine, forma oggetto di una tutela.»

(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance di Parigi (31ème chambre) proposta con sentenza 19 febbraio 2001, nella causa Ministère Public contro John Greenham e Léonard Abel

(Causa C-95/01)

(2001/C 108/19)

Con sentenza 19 febbraio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 febbraio 2001, il tribunal de grande instance di Parigi (31ème chambre), nella causa Ministère Public contro John Greenham e Léonard Abel, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 28 e 30 del Trattato debbano interpretarsi nel senso che vietano che uno Stato membro si opponga alla libera circolazione ed alla commercializzazione di un integratore alimentare legittimamente venduto in un altro Stato membro.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 27 febbraio 2001

(Causa C-97/01)

(2001/C 108/20)

Il 27 febbraio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor S. Rating e dalla signora F. Siredey-Garnier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non garantendo nella prassi l’attuazione nel suo ordinamento interno dell’art. 4 *quinquies* della direttiva 90/388/CEE⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 96/19/CE⁽²⁾, è venuto meno agli obblighi che gli incombono;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta al Granducato di Lussemburgo la mancanza di garanzie circa il carattere non discriminatorio dei diritti di passaggio, la quale può derivare sia dal fatto che le disposizioni della legge lussemburghese sulle telecomunicazioni del 27 marzo 1997 non vengono correttamente applicate, sia dal fatto che sarebbero necessari ulteriori provvedimenti nell'ordinamento giuridico lussemburghese per garantire la concreta attuazione dell'art. 4 *quinquies* della direttiva.

Le norme applicabili al procedimento di approvazione di cui all'art. 35, n. 1, della legge sono imprecise, in particolare quanto al loro coordinamento con i classici procedimenti di concessione dei permessi di occupazione del demanio stradale. Il governo non ha mai precisato né pubblicato tali norme e, mancando queste, le diverse amministrazioni competenti per la concessione dei diritti di passaggio sul demanio pubblico non hanno accordato diritti di questo tipo ai nuovi operatori entranti, malgrado ciò sia previsto dalla citata legge nazionale.

Per quanto riguarda i diritti di passaggio lungo la rete autostradale, le autorità lussemburghesi hanno addotto difficoltà risultanti dalla legislazione relativa alla creazione di una grande rete viaria di comunicazioni, malgrado che, secondo le informazioni in possesso della Commissione, successivamente all'entrata in vigore della detta normativa siano stati intrapresi lavori di posa di cavi di alimentazione e trasmissione lungo le autostrade.

Per quanto noto alla Commissione, la denunciante Coditel non ha ricevuto alcuna valida spiegazione dei dinieghi opposte dai diversi enti e dalle diverse amministrazioni interpellati per ottenere diritti di passaggio. In particolare, tali dinieghi non fanno alcun riferimento alle pertinenti esigenze fondamentali consentite dall'art. 4 *quinquies* della direttiva 90/388, come modificata.

Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, nessun nuovo operatore di rete entrante si è visto accordare fino ad oggi diritti di passaggio sul demanio pubblico atti a permettergli di garantire la connessione delle reti locali con reti da frontiera a frontiera e verso l'estero ed a metterlo così in condizione di offrire servizi di telecomunicazione in concorrenza con l'operatore storico EPT.

Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire l'esercizio effettivo e non discriminatorio del diritto di passaggio ed avendo così contravvenuto al disposto dell'art. 4 *quinquies* della direttiva 90/388/CEE, come modificata dalla direttiva 96/19/CE, il Granducato di Lussemburgo si è quanto meno concesso un periodo supplementare per l'attuazione del

quadro normativo di liberalizzazione e viola pertanto la citata disposizione, a vantaggio dell'operatore storico.

(1) Direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10).

(2) Direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État francese, Sezione del contenzioso, Seconda e Prima Sottosezione riunite, con ordinanza 29 dicembre 2000, nella causa Ministre de l'intérieur contro sig. Aitor Oteiza Olazabal

(Causa C-100/01)

(2001/C 108/21)

Con ordinanza 29 dicembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 2001, nella causa Ministre de l'intérieur contro sig. Aitor Oteiza Olazabal, il Conseil d'État francese, Sezione del contenzioso, Seconda e Prima Sottosezione riunite, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni degli artt. 6, 8 A e 48 del Trattato CE (divenuti rispettivamente artt. 12, 19 e 39 CE), il principio di proporzionalità applicabile alle situazioni disciplinate dal diritto comunitario, nonché le norme di diritto derivato adottate al fine di garantire l'attuazione del Trattato — e, segnatamente, la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964⁽¹⁾, 64/221/CEE — ostino a che uno Stato membro possa adottare, nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro, rientrando nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato, un provvedimento di polizia amministrativa che, sotto il controllo del giudice di legittimità, limiti il soggiorno di tale cittadino comunitario ad una parte del territorio nazionale, allorché esigenze di ordine pubblico si oppongono al soggiorno di questa persona nel resto del territorio, ovvero se, in tale ipotesi, l'unico provvedimento restrittivo del diritto di soggiorno che possa essere legittimamente emesso nei confronti di tale cittadino comunitario consista in un provvedimento di interdizione assoluta dal territorio, adottato in conformità del diritto nazionale.

(1) Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 56 del 4.4.1964, pag. 850).

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 12 dicembre 2000

**nella causa T-296/97, Alitalia — Linee aeree italiane SpA
contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾**

(«Aiuti concessi da uno Stato — Ricapitalizzazione dell'Alitalia da parte delle autorità italiane — Qualificazione della misura — Principio dell'investitore privato — Esame della Commissione»)

(2001/C 108/22)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-296/97, Alitalia — Linee aeree italiane SpA, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti F. Sciaudone e G.M. Roberti, del foro di Napoli, M. Siragusa, del foro di Roma, G. Scassellati Sforzolini, del foro di Bologna, M. Beretta, del foro di Bergamo, e F.M. Moretti, del foro di Venezia, nonché, inizialmente, dall'avv. A. Tizzano, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill, contro Commissione delle Comunità europee, (agenti: sigg. D. Triantafyllou, A. Abate e E. Cappelli), sostenuta da Air Europe SpA, con sede in Gallarate, rappresentata dagli avv.ti L. Pierallini e A. Costantini, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Lorang, 51, rue Albert 1^{er}, e Air One SpA, con sede in Chieti, rappresentata dagli avv.ti M. Merola, del foro di Roma, e A. Sodano del Foro Adele, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Lorang, 51, rue Albert 1^{er}, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 15 luglio 1997, 97/789/CE, relativa alla ricapitalizzazione della società Alitalia (GU L 322, pag. 44), il Tribunale (Terza Sezione ampliata), composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi, R.M. Moura Ramos, M. Jaeger e P. Mengozzi, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 12 dicembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 15 luglio 1997, 97/789/CE, relativa alla ricapitalizzazione della società Alitalia, è annullata.*
- 2) *La Commissione supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.*
- 3) *La Air One SpA e la Air Europe SpA supporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 41 del 7.2.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 dicembre 2000

**nella causa T-613/97, Union française de l'express (Ufex)
e altri contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾**

(«Aiuti di Stato — Diritti della difesa — Accesso alla pratica — Obbligo di motivazione — Settore postale — Sovvenzioni incrociate tra il settore riservato e il settore concorrenziale — Nozione di aiuto di Stato — Condizioni normali di mercato»)

(2001/C 108/23)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-613/97, Union française de l'express (Ufex), con sede in Roissy-en-France (Francia), DHL International, con sede in Roissy-en-France, Federal express international (Francia), con sede in Gennevilliers (Francia), CRIE, con sede in Asnières (Francia), rappresentati dagli avv.ti É. Morgan de Rivery, del foro di Parigi, e J. Derenne, del foro di Bruxelles e di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Schmitt, 7, Val Sainte-Croix, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Rozet e D. Triantafyllou), sostenuta da Repubblica francese (agenti: signora K. Rispal-Bellanger e signor F. Million), Chronopost SA, con sede in Issy-les-Moulineaux (Francia), rappresentata dagli avv.ti V. Bouaziz Torron e D. Berlin, avvocati alla Corte d'appello di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 398, route d'Esch e La Poste, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia), rappresentata dall'avv. H. Lehman, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 398, route d'Esch, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 1^o ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost (GU L 164, pag. 37), il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dalle signore V. Tiili, presidente, e P. Lindh, giudice, e dai signori R.M. Moura Ramos, J.D. Cooke e P. Mengozzi, giudici; cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 14 dicembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 1 della decisione della Commissione 1^o ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost, è annullato nella parte in cui esso constata che l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata SFMI-Chronopost non costituisce un aiuto di Stato a favore della SFMI-Chronopost.*

- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*

- 3) *Le ricorrenti sopporteranno il 10 % delle proprie spese.*
- 4) *La Commissione sopporterà le proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalle ricorrenti.*
- 5) *La Repubblica francese, la Chronopost SA e La Poste sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 72 del 7.3.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 2000

nelle cause riunite T-130/98 e T-131/98, Francis Panichelli contro Parlamento europeo (¹)

(Agenti temporanei — Assunzione ai sensi dell'art. 2, lett. c), del RAA — Prospettiva di riqualificazione del posto — Mancata promozione al grado A 4 — Rapporto informativo — Ricorso di annullamento e di risarcimento danni — Ricevibilità del ricorso — Licenziamento a norma dell'art. 47, n. 2, lett. a), del RAA — Rispetto della procedura interna — Motivazione della decisione di licenziamento — Sviamento di potere)

(2001/C 108/24)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-130/98 e T-131/98, Francis Panichelli, ex agente temporaneo del Parlamento europeo, residente a Wezembeek-Oppem (Belgio), rappresentato dall'avv. E. Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contro Parlamento europeo (agenti: sig. M. Moore e sig. J. Sant'Anna), avente ad oggetto, nella causa T-130/98, il ricorso diretto all'annullamento della decisione tacita di rigetto della domanda del ricorrente in data 11 luglio 1997 ed alla condanna dell'istituzione convenuta al risarcimento dei danni e, nella causa T-131/98, il ricorso diretto all'annullamento della decisione — comunicata il 2 luglio 1998 — che ha posto fine al contratto di agente temporaneo del ricorrente, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, e dai sigg.ri A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 13 dicembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le cause T-130/98 e T-131/98 sono riunite ai fini della decisione.*
- 2) *I ricorsi nelle cause riunite T-130/98 e T-131/98 sono respinti.*

3) *L'istituzione convenuta sopporterà tutte le spese relative alla causa T-130/98.*

4) *Quanto alla causa T-131/98, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario.*

(¹) GU C 327 del 24.10.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 dicembre 2000

nella causa T-136/98, Anna Maria Campogrande contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Obbligo di assistenza — Molestie sessuali)

(2001/C 108/25)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-136/98, Anna Maria Campogrande, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. A. Krywin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Lutgen, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, Commissione delle Comunità europee (agenti: signore C. Berardis-Kayser et F. Clotuche-Duvieusart), avente ad oggetto, da un lato, un ricorso diretto all'annullamento della decisione implicita della Commissione, recante rigetto della richiesta di assistenza del 27 giugno 1997, presentata dalla ricorrente, e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno subito, il Tribunale (Quarta Sezione) composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori R. M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 5 dicembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione implicita della Commissione, recante rigetto della richiesta di assistenza presentata dalla ricorrente il 27 giugno 1997, è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 327 del 24.10.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 ottobre 2000

nella causa T-154/98, Asia Motor France SA e a. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

[Concorrenza — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Obblighi in materia d'istruzione delle denunce — Legittimità dei motivi di rigetto — Errore manifesto di valutazione — Art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 223 CE) — Ricevibilità di un motivo nuovo]

(2001/C 108/26)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-154/98, Asia Motor France SA, con sede in Chemille (Francia), Jean-Michel Cesbron, che opera sotto l'insegna JMC Automobiles, residente a Chemille, Monin automobiles SA, con sede in Bourg-de-Péage (Francia), Europe auto service (EAS) SA, con sede in Livange (Lussemburgo), in liquidazione giudiziaria, rappresentata dall'avv. P. Schiltz, curatore, rappresentati nel presente procedimento dall'avv. J.-C. Forgoux, dei fori di Parigi e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. P. Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: G. Marengo, e L. Guérin, successivamente signor Marengo e signora F. Siredey-Garnier), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 luglio 1998, con cui vengono respinte le denunce presentate dalle ricorrenti relative a pratiche di intese denunciate come incompatibili con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, signora P. Lindh e signor J.D. Cooke, giudici, cancelliere: B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato in data 26 ottobre 2000 una sentenza, il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le conclusioni intese a che il Tribunale dia atto ai ricorrenti che essi si riservano il diritto di presentare un ricorso per risarcimento danni contro la Commissione sono irricevibili.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto in quanto infondato.*
- 3) *I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e, in solido, le spese sostenute dalla Commissione, ivi comprese le spese riservate nell'ordinanza 21 maggio 1999.*

⁽¹⁾ GU C 358 del 21.11.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 2000

nella causa T-69/99, Danish Satellite TV (DSTV) A/S (Eurotica Rendez-vous Television) contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Direttiva «televisione senza frontiere» — Restrizioni nazionali alla trasmissione di programmi televisivi transfrontalieri — Constatazione da parte della Commissione della compatibilità di tali restrizioni con il diritto comunitario — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità)

(2001/C 108/27)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-69/99, Danish Satellite TV (DSTV) A/S (Eurotica Rendez-vous Television), con sede in Frederiksberg (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti J.-P. Hordies e A. Maqua, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re K. Banks e M. Wolfcarius), sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: sig. M. Richard Plender, QC, e sig.ra R.V. Magrill), avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'atto della Commissione 22 dicembre 1998, indirizzato al Regno Unito e comunicato alla ricorrente il 28 dicembre 1998, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, e dai sigg. A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 13 dicembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.*
- 3) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 160 del 5.6.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 2000

nelle cause riunite T-110/99 e T-260/99, F contro il Parlamento europeo⁽¹⁾

(«Dipendenti — Assenze — Produzione di certificati medici — Mancata presentazione dell'interessato alle visite di controllo — Imputazione dei congedi di malattia sulla durata del congedo annuale — Ricorso di annullamento — Domande di indennizzo»)

(2001/C 108/28)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-110/99 e T-260/99, F, dipendente del Parlamento europeo, residente a Bertrange (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti L. Mosar, S. Kersch e P. Goergen, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Mosar, 8, rue Notre-Dame, contro Parlamento europeo (agente: sig. M. Moore), avente ad oggetto la domanda diretta, da un lato, all'annullamento delle tre decisioni del Parlamento che imputano sulla durata del congedo annuale della ricorrente assenze per malattia considerate irregolari e, dall'altro, il risarcimento dei danni morali ritenuti risultare da tali decisioni e dal comportamento dei servizi del Parlamento, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 13 dicembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La domanda di annullamento nella causa T-110/99 è irricevibile nella parte in cui si dirige contro la decisione 28 gennaio 1999.
- 2) Le decisioni 16 settembre 1998 e 22 aprile 1999 sono annullate.
- 3) Le domande di risarcimento dei danni sono respinte.
- 4) Il Parlamento è condannato a sostenere oltre alle proprie spese la metà delle spese esposte dalla ricorrente.
- 5) La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

(1) GU C 226 del 7.8.1999 e GU C 366 del 18.12.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12 dicembre 2000

nella causa T-223/99, Luc Dejaiffe contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)⁽¹⁾

(Agenti temporanei — Risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato di un agente temporaneo — Interesse del servizio — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere — Responsabilità extracontrattuale della Comunità)

(2001/C 108/29)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-223/99, Luc Dejaiffe, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Nivelles (Belgio), con l'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg.ri O. Montalto e J.P. Miranda de Sousa), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 dicembre 1998, che mette fine al contratto di agente temporaneo del ricorrente, nonché talune domande di risarcimento del danno subito e di condanna dell'Ufficio alla ricostruzione della carriera del ricorrente, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal signor K. Lenaerts, presidente, e dai signori J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 12 dicembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione del presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 dicembre 1998 di risolvere il contratto di agente temporaneo del ricorrente è annullata.
- 2) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato a versare al ricorrente la somma corrispondente, per il periodo compreso tra il 16 febbraio 1999 e il 30 novembre 1999, alla differenza fra il trattamento mensile che esso avrebbe percepito presso l'Ufficio e quello versato in seguito alla sua reintegrazione presso la Commissione, deducendo da tale somma l'indennità di risoluzione che l'Ufficio ha versato al ricorrente ai sensi dell'art. 47, n. 1, del regime applicabile agli altri agenti della Comunità europea.
- 3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato a versare al ricorrente la somma simbolica di un euro, come risarcimento del suo danno morale.

- 4) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 5) *L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese.*

(¹) GU C 6 dell'8.1.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 ottobre 2000

nella causa T-345/99, Harbinger Corporation contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

[Marchio comunitario — Vocabolo TRUSTEDLINK — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94]

(2001/C 108/30)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-345/99, Harbinger Corporation, con sede in Atlanta, Géorgia (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti R. Collin, M.-C. Mitchell e É. Logeais, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio degli avv.ti Decker e Braun, 16, avenue Marie-Thérèse contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. J. Miranda de Sousa e A. Di Carlo), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 17 settembre 1999 (pratica R 163/1998-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), che ha respinto la domanda di registrazione del vocabolo TRUSTEDLINK come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici; cancelliere: sig. G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 26 ottobre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 63 del 4.3.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 ottobre 2000

nella causa T-360/99, Community Concepts AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(Marchio comunitario — Vocabolo Investorworld — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo)

(2001/C 108/31)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-360/99, Community Concepts AG, subentrata alla Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dagli avv.ti F. Bahr e F. Cordt-Terzi, del foro di Monaco di Baviera, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. N. Decker, 16, avenue Marie-Thérèse contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. Von Mühlendahl, D. Schennen e E. Joly), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 15 ottobre 1999 (pratica R 204/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), che ha respinto la domanda di registrazione del vocabolo Investorworld come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici; cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 26 ottobre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 102 dell'8.4.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 novembre 2000

nella causa T-172/99, Francesca Pentericci contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Concorso — Non ammissione — Requisiti d'ammissione — Esperienza professionale — Fascicolo di candidatura — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2001/C 108/32)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-172/99, Francesca Pentericci, residente a Jesi, rappresentata dall'avv. Pentericci, del foro di Ancona, con

domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Brucher, 10, rue de Vianden, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Valsesia) avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione 7 maggio 1999 della commissione giudicatrice di non ammettere la ricorrente alle prove scritte del concorso generale COM A/12/98, e dall'altro, alla condanna della convenuta al risarcimento danni e interessi, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 20 settembre 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 281 del 2.10.1999.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

16 ottobre 2000

nella causa T-195/99, SIM 2 Multimedia SpA contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(«Declinatoria di competenza»)

(2001/C 108/33)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-195/99, SIM 2 Multimedia SpA, con sede in Pordenone (Italia), con l'avv. Alessio Vianello, del foro di Venezia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger, Hoss e Prussen, 15, Côte d'Eich, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Rozet, A. Abate ed E. Cappelli), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 2 giugno 1999, C(1999) 1524, relativa all'aiuto di Stato concesso dal governo italiano alla Seleco SpA, nella misura in cui considera la ricorrente responsabile in solido per la parte dell'aiuto non recuperato presso la Seleco, il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Potocki, A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 16 ottobre 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Tribunale declina la propria competenza nella causa T-195/99, SIM 2 Multimedia/Commissione, a favore della Corte, affinché questa possa statuire sulla domanda di annullamento.
- 2) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 333 del 20.11.1999.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 dicembre 2000

nella causa T-237/99 R, BP Nederland vof e altri contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Aiuti di Stato — Fumus boni iuris — Urgenza)

(2001/C 108/34)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-237/99 R, BP Nederland vof, con sede a Rotterdam (Paesi Bassi), BP Direct vof, con sede a Alphen aan den Rijn (Paesi Bassi), Actomat BV, con sede a Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentate dagli avv.ti M. van Emper e M. Smeets, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio degli avv.ti Harles, Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, sostenute dal Regno dei Paesi Bassi (agente: sig. M.A. Fierstra), contro la Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Rozet e M.H. Speyart), avente ad oggetto una domanda di sospensione parziale dell'esecuzione della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87), il presidente del Tribunale ha emesso l'8 dicembre 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 dicembre 2000

nella causa T-5/00 R, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Concorrenza — Pagamento d'ammenda — Garanzia bancaria — Urgenza)

(2001/C 108/35)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-5/00 R, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied, con sede a La Haye, rappresentata dagli avv.ti E.G. Pijnaker Hordijk, del foro

di Amsterdam, S.B. Noë, del foro de La Haye, e S.H. de Ranitz, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. W. Wils), avente ad oggetto la domanda di sospensione parziale dell'esecuzione della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/117/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [caso IV/33.884 — Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie (FEG e TU)] (GU 2000, L 39, pag. 1), il presidente del Tribunale ha emesso il 14 dicembre 2000 un'ordinanza il cui dispositivo del seguente tenore:

- 1) *La CEF City Electrical Factors BV e la CEF Holdings Ltd sono ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta ai fini del procedimento sommario.*
- 2) *La domanda di provvedimento urgente è respinta.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 ottobre 2000

nel procedimento T-58/00, Bond van de Fegarbel-Beroepsverenigingen e a. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) della Commissione n. 2790/1999 — Irricevibilità»)

(2001/C 108/36)

(Lingua processuale: olandese)

Nel procedimento T-58/00, Bond van de Fegarbel-Beroepsverenigingen e a. con sede in Bruxelles (Belgio), Jules Appeltants, residente in Grâce-Hollogne (Belgio), Benny Corbeels, residente in Lovanio (Belgio), con l'avv. J. Van Hoof, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. F. Brouxel, 6, rue Zithe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. W. Wils), avente ad oggetto una domanda d'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GUL 336, pag. 21), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso il 19 ottobre 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *I ricorrenti sono condannati alle spese.*

(¹) GU C 149 del 27.5.2000.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 ottobre 2000

nella causa T-76/00 R, Bruno Farmaceutici SpA e altri contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «amfepramone» — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

(2001/C 108/37)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-76/00 R, Bruno Farmaceutici SpA, con sede in Roma, Essential Nutrition Ltd, con sede in Brough (Regno Unito), Hoechst Marion Roussel Ltd, con sede in Uxbridge (Regno Unito), Hoechst Marion Roussel SA, con sede in Bruxelles, Marion Merrell SA, con sede in Puteaux (Francia), Marion Merrell SA, con sede in Barcellona (Spagna), Sanova Pharma GmbH, con sede in Vienna, Temmler Pharma GmbH & Co. KG, con sede in Marburgo (Germania), rappresentate dall'avv. B. Sträter, del foro di Bonn, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Bonn & Schmidt, 7, Val Sainte-Croix contro Commissione delle Comunità europee (agenti: H. Støvlbæk e B. Wägenbaur), avente ad oggetto la domanda di sospensione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 453, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «amfepramone», il presidente del Tribunale ha emesso il 31 ottobre 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Per quanto riguarda le richiedenti, è sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 453, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «Amfepramone».*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI PRIMO GRADO**

31 ottobre 2000

nella causa T-83/00 R-I, Hänseler GmbH contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «norpseudoefedrina» — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

(2001/C 108/38)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-83/00 R-I, Hänseler GmbH, con sede in Costanza (Germania), rappresentata dall'avv. B. Sträter, del foro di Bonn, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Bonn & Schmidt, 7, Val Sainte-Croix contro Commissione delle Comunità europee (agenti: H. Støvlbæk e B. Wägenbaur), avente ad oggetto la domanda di sospensione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 608, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti, in particolare, la sostanza «norpseudoefedrina», il presidente del Tribunale ha emesso il 31 ottobre 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Per quanto riguarda la richiedente, è sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 608, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti le seguenti sostanze: «Clobenzorex», «Fenbutrazato», «Fenproporex», «Mazindolo», «Mefenorex», «Norpseudoefedrina», «Fenmetrazina», «Fendimetrazina» e «Propilesedrina».
- 2) Le spese sono riservate.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI PRIMO GRADO**

31 ottobre 2000

nella causa T-83/00 R-II, Schuck GmbH contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «norpseudoefedrina» — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

(2001/C 108/39)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-83/00 R-II, Schuck GmbH, con sede in Schwaig (Germania), rappresentata dall'avv. B. Sträter, del foro di Bonn,

con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Bonn & Schmidt, 7, Val Sainte-Croix contro Commissione delle Comunità europee (agenti: H. Støvlbæk e B. Wägenbaur), avente ad oggetto la domanda di sospensione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 608, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti, in particolare, la sostanza «norpseudoefedrina», il presidente del Tribunale ha emesso il 31 ottobre 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Per quanto riguarda la richiedente, è sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 608, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti le seguenti sostanze: «Clobenzorex», «Fenbutrazato», «Fenproporex», «Mazindolo», «Mefenorex», «Norpseudoefedrina», «Fenmetrazina», «Fendimetrazina» e «Propilesedrina».
- 2) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

di primo grado 31 ottobre 2000

nella causa T-132/00 R, Gerot Pharmazeutika GmbH contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza «fentermina» — Direttiva 75/319/CEE — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

(2001/C 108/40)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-132/00 R, Gerot Pharmazeutika GmbH, con sede in Vienna, rappresentata dall'avv. K. Grigkar, del foro di Vienna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Bonn & Schmidt, 7, Val Sainte-Croix, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: H. Støvlbæk e B. Wägenbaur), avente ad oggetto la domanda di sospensione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 452, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «fentermina», il presidente del Tribunale ha emesso il 31 ottobre 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Per quanto riguarda la richiedente, è sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 452, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «fentermina».
- 2) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**30 novembre 2000****nella causa T-175/00, Anthony Goldstein contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(Ricorso per carenza — Artt. 81 e 82 CE — Non luogo a provvedere — Art. 86 CE — Ricevibilità)**

(2001/C 108/41)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-175/00, Anthony Goldstein, residente in Harrow, Middlesex (Regno Unito), con l'avv. R. St John Murphy, solicitor, 3, King's Bench Walk, Inner Temple, Londra, contro la Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Lyal), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare la carenza della Commissione in quanto essa avrebbe omissso di statuire sulla denuncia presentata dal ricorrente (IV/34.824 — Goldstein/GMC) ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 (GU 1962, n. 13, pag. 204), in cui censura talune pratiche anticoncorrenziali, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdof, presidente, e dai sigg. M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 30 novembre 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è luogo a provvedere sulle conclusioni per carenza in quanto esse sono dirette contro l'astensione della Commissione dall'agire ai sensi degli artt. 81 e 82 CE.*
- 2) *Il ricorso, in quanto è diretto contro l'astensione della Commissione dall'agire ai sensi dell'art. 86 CE, è irricevibile.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 285 del 7.10.2000.

Ricorso della Matratzen Concord Aktiengesellschaft contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 gennaio 2001**(Causa T-6/01)**

(2001/C 108/42)

(Lingua processuale da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura (lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco))

Il 9 gennaio 2001 la società Matratzen Concord Aktiengesellschaft, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv.

Wolf-W. Wodrich, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

L'altra parte dinanzi alla Commissione di ricorso era la Hukla Germany, S.A., con sede in Castellbisbal (Spagna).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto (Seconda Commissione di ricorso) 31 ottobre 2000 nei procedimenti riuniti nn. R 728/1999-2 e R 792/1999-2;
- respingere l'opposizione proposta il 21 aprile 1998 dall'opponente (n. reg. B 32500);
- condannare il convenuto ad iscrivere nel registro dei marchi comunitari il marchio comunitario (marchio grafico) «MATRATZEN Markt CONCORD» (domanda n. 395 632 del 10 ottobre 1996);
- porre a carico dell'opponente le spese relative ai procedimenti dinanzi alla Divisione di opposizione e alla Commissione di ricorso nonché al procedimento giudiziario.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Matratzen Concord Aktiengesellschaft

Marchio di cui è stata chiesta la registrazione: Marchio grafico «MATRATZEN Markt CONCORD» — domanda di marchio n. 395 632 per le classi di merci 10, 20 e 24.

Titolare di un marchio o di un segno che osta alla registrazione: Hukla Germany, S.A., Castellbisbal, Spagna

Marchio o segno che osta alla registrazione: Marchio spagnolo registrato «MATRATZEN» per merci della classe 20.

Decisione della Divisione di opposizione: Rigetto della domanda per merci delle classi 20 e 24. Prosecuzione della procedura di esame della domanda riguardo alle merci della classe 10.

Decisione della Commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso dell'opponente.

Motivi del ricorso dinanzi al Tribunale:

Violazione del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (art. 8) – Violazione del Trattato CE (artt. 28 e 29 CE) – Insussistenza di similitudine tra i marchi confliggenti — Illegittimo smembramento del marchio nei suoi singoli elementi — Inosservanza della giurisprudenza della Corte riguardante l'impressione generale data dal marchio — Diritto di un concorrente sul mercato di combinare il nome del proprio prodotto principale con la propria denominazione sociale — Mutamento della situazione giuridica dopo la registrazione del marchio che osta all'iscrizione nel registro dei marchi comunitari.

Nel 1995, a norma dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 17, il ricorrente ha presentato denuncia alla Commissione in riferimento ad alcune regole da lui ritenute atte a falsare la concorrenza applicate dal General Council of the Bar of England and Wales (Consiglio generale dell'ordine dei barrister d'Inghilterra e del Galles). La denuncia si riferisce, in particolare, al requisito secondo il quale un barrister che eserciti nell'ambito di detto Ordine, può fornire le sue prestazioni professionali solo se la causa gli è stata affidata da un solicitor. Il ricorrente sostiene che questa regola costituisce una restrizione della concorrenza contraria all'art. 81 CE, in quanto priva coloro che usufruiscono di prestazioni legali professionali della possibilità di avere accesso ai servizi forniti da barrister che esercitano nell'ambito di detto Ordine.

Con lettera 12 gennaio 2001, la Commissione ha respinto la denuncia del ricorrente.

Nella presente causa il ricorrente sostiene, fra l'altro, che la Commissione ha violato gli artt. 81 e 82 CE verificando in maniera scorretta la validità della normativa nazionale e valutando erroneamente i dati in base ai quali si può concludere che sussistono effettivamente gli elementi essenziali di una situazione in cui gli artt. 81, 82 e 86 EC trovano applicazione. Inoltre, egli afferma che la Commissione ha travisato la natura comunitaria e gli effetti del contesto normativo che disciplina, a livello comunitario, la professione forense nelle direttive 77/249/CEE, 89/48/CEE e 98/5/CE.

Ricorso del sig. Anthony Goldstein contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 gennaio 2001

(Causa T-18/01)

(2001/C 108/43)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 25 gennaio 2001 il sig. Anthony Goldstein, rappresentato dall'avv. R. St J. Murphy, solicitor, dello studio legale Merriman White, Londra, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 12 gennaio 2001 che respinge la denuncia presentata, a norma del regolamento n. 17, dal ricorrente, e relativa ad una violazione degli artt. 81 e 82 CE da parte del General Council of the Bar of England and Wales.
- condannare la convenuta alle spese processuali

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha completato, nel 1999, il Bar Vocational Course, un presupposto per l'ammissione all'Ordine forense (Bar) d'Inghilterra e del Galles e all'esercizio della professione forense come barrister.

Ricorso delle società Chiquita Brands International, Inc, Chiquita Banana Company B.V. e Chiquita Italia, SpA, contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 gennaio 2001

(Causa T-19/01)

(2001/C 108/44)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 25 gennaio 2001, la Chiquita Brands International, Inc, la Chiquita Banana Company B.V. e la Chiquita Italia, SpA, rappresentate dal sig. C. Pouncey, solicitor, e dall'avv. L. Van Den Hende, dello studio Herbert Smith, Londra, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Condannare la convenuta, ex art. 288 CE, a risarcire i danni da esse subiti a causa dei provvedimenti illegittimi disposti mediante il regolamento della Commissione n. 2362/98⁽¹⁾, aumentati degli interessi compensativi calcolati al tasso dell'8 % a decorrere dal giorno della realizzazione dei danni.
- Condannare la convenuta al versamento degli interessi legali su qualsivoglia importo che risulti dovuto, calcolati al tasso dell'8 %.
- Condannare la convenuta alle spese di procedura.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti esercitano la loro attività nella Comunità come unico operatore economico, e tale attività consiste fondamentalmente nella vendita, distribuzione ed approvvigionamento di banane.

Per quanto concerne il contesto in diritto e in fatto della loro azione, le ricorrenti hanno ricordato che nel 1993 è stato istituito, mediante regolamento del Consiglio n. 404/93⁽²⁾, il «mercato comune delle banane». In seguito ad una procedura di composizione di un contenzioso in sede WTO, motivata dalla presenza di aspetti di questa normativa incompatibili con il sistema WTO, la Comunità ha accettato di adeguare la propria normativa sulle banane entro il 1 gennaio 1999. Questo sarebbe stato realizzato mediante il regolamento del Consiglio n. 1637/98⁽³⁾ e il regolamento della Commissione n. 2362/98. Tuttavia, la normativa comunitaria sulle banane, modificata, è stata ancora giudicata incompatibile con il sistema WTO a conclusione di due ulteriori procedure WTO, conclusesi nell'aprile 1999, vertenti, tra l'altro, sul sistema di attribuzione delle licenze di importazione e sulla ripartizione in «contingenti nazionali» di un contingente tariffario annuale pari a 2 553 000 tonnellate, aperto per le importazioni dall'America Latina. In spregio a tali decisioni, questi provvedimenti, presuntivamente illegittimi, sono rimasti in vigore.

Le ricorrenti asseriscono che, in conseguenza della ripartizione discriminatoria delle licenze istituita dal regolamento n. 2362/98, esse hanno subito una perdita di quote di mercato e sono state costrette ad acquistare o a prendere in affitto il diritto di uso di licenze di importazione e ad accettare sfavorevoli condizioni contrattuali. Le ricorrenti lamentano di aver sofferto danni e perdite notevoli provocati dal comportamento illegittimo della convenuta e, in forza degli artt. 235 e 288 CE, chiedono il risarcimento del lucro cessante continuato e dei costi eccezionali che esse non avrebbero dovuto sostenere qualora non fossero state disposte le misure contenute nel regolamento.

Le ricorrenti allegano che il regolamento n. 2362/98 è illegittimo, in quanto viola norme superiori di diritto, vale a dire le norme e gli obblighi del sistema WTO, così come la politica fondamentale della Comunità, volta ad adeguare la normativa sulle banane per renderla compatibile con il sistema WTO.

Inoltre, le ricorrenti allegano che i provvedimenti introdotti mediante il regolamento violano i limiti dei poteri d'esecuzione della Commissione per quanto concerne la compatibilità con il sistema WTO delle norme in materia di attribuzione delle licenze e la ripartizione in «contingenti nazionali», e che la Commissione ha agito in violazione del chiaro mandato conferitole dal Consiglio.

In ultimo le ricorrenti affermano che i provvedimenti istituiti mediante il regolamento n. 2362/98 violano il divieto di discriminazioni, il libero esercizio del commercio, nonché il principio di buona fede in diritto internazionale e il legittimo affidamento che gli operatori commerciali possono nutrire in base a tali principi.

(1) Regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32).

(2) GU L 47, pag. 1.

(3) GU L 210, pag. 28.

Ricorso della sig.ra Concetta Cerafogli e di 5 altri dipendenti della Banca Centrale europea contro la Banca Centrale europea, presentato il 25 gennaio 2001

(Causa T-20/01)

(2001/C 108/45)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 25 gennaio 2001 la sig.ra Concetta Cerafogli e 5 altri dipendenti della Banca Centrale europea, con gli avv.ti Norbert Pflüger, Regina Steiner e Silvia Mittländer, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Banca Centrale europea.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- 1) annullare la disposizione contenuta nell'art. 8.1.0 delle «Provisional Staff Rules» (Statuto del personale provvisorio), entrata in vigore il 16.8.2000, nonché la disposizione contenuta nell'art. 7.2.0 delle «Provisional Staff Rules», entrata in vigore il 26.9.2000, ed in subordine annullare le menzionate disposizioni nei rapporti tra la convenuta ed i ricorrenti;
- 2) annullare la circolare amministrativa 01/2000 relativa alle disposizioni per i viaggi di servizio (Rules for Business Travel), ed in subordine annullare la circolare amministrativa 01/2000 tra la convenuta ed i ricorrenti;

- 3) annullare la disposizione contrattuale contenuta nella lettera di assunzione dei ricorrenti, in base alla quale le future modifiche delle condizioni d'impiego o delle «Provisional Staff Rules» devono costituire oggetto di obblighi contrattuali;
- 4) annullare la decisione del 27 novembre 2000 del presidente della convenuta, con la quale il reclamo (Grievance) dei ricorrenti è stato respinti;
- 5) condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Banca Centrale europea, con il ricorso chiedono l'annullamento di due disposizioni contenute nelle «Staff Rules» (SR) provvisorie della convenuta, che prevedono un termine per l'avvio del procedimento di reclamo amministrativo. Fino all'entrata in vigore delle modifiche non era previsto alcun termine. I ricorrenti vedono nella modifica delle disposizioni delle SR contenute negli artt. 8.1.0 e 7.2.0 una violazione dei loro diritti contrattuali.

Inoltre i viaggi di servizio dei ricorrenti venivano conteggiati precedentemente sulla base della circolare amministrativa 07/1998. Con la circolare amministrativa 01/2000 tali disposizioni sono state modificate a svantaggio dei ricorrenti. Questi ultimi ritengono che queste disposizioni interferiscano nella sostanza del loro rapporto di lavoro e vedono quindi in questa modifica una violazione dei loro diritti contrattuali.

I ricorrenti fanno valere, tra l'altro, che essi, nella conclusione del contratto, sono stati costretti ad accettare una disciplina in base alla quale le future modifiche delle «Conditions of Employment» e delle SR avrebbero dovuto costituire oggetto di obblighi contrattuali. La convenuta non è competente ad adottare norme in materia di diritto di lavoro e perciò non può né modificare unilateralmente disposizioni di diritto sostanziale in materia di rimborso delle spese di viaggio, né emendare unilateralmente gli obblighi contrattuali mediante la nuova disposizione contenuta negli artt. 7.2.0 e 8.1.0 SR.

Ricorso del sig. Francisco Miguel Viana França contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 gennaio 2001

(Causa T-25/01)

(2001/C 108/46)

(Lingua processuale: il portoghese)

Il 31 gennaio 2001, il sig. Francisco Miguel Viana França residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. Gonçalo Gentil Anastácio, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita di diniego dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) che nega il diritto al congedo straordinario per elezioni e relativi giorni di viaggio dal pomeriggio del 10 giugno alla mattina del 15 giugno 1999 e dal pomeriggio del 7 ottobre alla mattina del 12 ottobre 1999;
- condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

I) Vizio di incompetenza

La decisione dell'APN 31 marzo 2000, firmata dal Direttore generale aggiunto della DG Concorrenza, che respinge la domanda di congedo straordinario del ricorrente per elezioni e relativo viaggio, e in base alla quale sono stati dedotti a quest'ultimo sei giorni di ferie, viola le disposizioni normative vigenti relative ai poteri dell'APN e ad eventuali decisioni di delega di poteri, in quanto è stata firmata da un soggetto che non era a ciò abilitato.

II) Violazione dello Statuto e della direttiva interna della Commissione 21 febbraio 1996

La decisione implicita di diniego dell'APN viola l'art. 57 dello Statuto e il relativo Allegato V, nonché la direttiva interna della Commissione 21 febbraio 1996, ai sensi della quale i giorni di viaggio vengono attribuiti solamente dietro presentazione di un documento che comprovi l'avvenuta partecipazione alle elezioni. La condizione della presentazione di qualsiasi altro documento giustificativo delle domande di congedo straordinario per elezioni e relativi giorni di viaggio è priva di fondamento giuridico.

III) Violazione del dovere di lealtà e di cooperazione e violazione del principio di proporzionalità

Da un lato, al ricorrente è stato richiesto, nel febbraio 2000, di presentare documenti relativi a fatti avvenuti nei mesi di giugno e ottobre 1999, quando nessuna norma giuridica imponeva al ricorrente di conservare tali documenti e non ci si poteva ragionevolmente aspettare che essi fossero in suo possesso.

Dall'altro, benché fosse in possesso di un documento che comprovava la partecipazione alle elezioni, l'APN non ha concesso neanche un giorno di viaggio al ricorrente, il quale si è spostato dalla sede di servizio al luogo delle elezioni. Il diniego dell'APN di concedergli perfino il minimo di giorni di viaggio viola manifestamente il principio di proporzionalità.

Ricorso di Fiocchi Munizioni s.p.a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 gennaio 2001

(Causa T-26/01)

(2001/C 108/47)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 29 gennaio 2001, Fiocchi Munizioni s.p.a., rappresentata dagli avvocati Ivo Van Bael, Enrico Adriano Raffaelli, Fabrizio Di Gianni e Renato Antonini, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare che, per i motivi esposti nel presente ricorso e per le conseguenze che se ne possono trarre, la Commissione è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 232 CE avendo omesso di pronunciarsi in merito alla denuncia della ricorrente, essendosi astenuta dall'adottare le decisioni del caso e non avendo emanato gli atti cui era tenuta.
- Condannare la Comunità alle spese di giudizio, onorari compresi.
- Adottare altre misure e provvedimenti che dovessero rendersi necessari in base ad equità.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente procedura — un'azienda attiva nel settore della produzione e della commercializzazione di armi e munizioni — afferma di avere presentato alla Commissione una denuncia relativa ad aiuti di Stato che sarebbero stati concessi dal Regno di Spagna alla società E.N. Santa Barbara, con sede in Spagna. In detta denuncia la ricorrente rilevava che tali supposti aiuti avrebbero causato una seria distorsione della concorrenza nel mercato degli armamenti, nel quale essa è diretta concorrente di Santa Barbara.

Dopo uno scambio di corrispondenza con la Commissione, la ricorrente ha inviato alla Convenuta una lettera di richiesta di agire ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 232 CE. Pur a seguito di questo sollecito, la Commissione non ha preso alcuna posizione. Pertanto la ricorrente significa che, a circa 20 mesi dall'invio della denuncia, la Commissione non ha preso posizione in merito all'esame preliminare da essa avviato.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere innanzitutto la violazione dell'obbligo di buona amministrazione, nella misura in cui la Commissione avrebbe dovuto concludere la fase preliminare della fattispecie entro un termine ragionevole.

Si ritiene in secondo luogo che la Convenuta abbia omesso di prendere posizione sulle richieste contenute nella denuncia.

Ricorso di El Territorio Histórico de Alava — La Diputación Foral de Alava contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 febbraio 2001

(Causa T-30/01)

(2001/C 108/48)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 9 febbraio 2001, El Territorio Histórico de Alava — La Diputación Foral de Alava, con sede in Alava (Spagna), rappresentato dagli avv. ti Dña. Marta Morales Isasi e D. Ignacio Sáenz-Cortabarría Fernández, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 28 novembre 2000, con cui è stato dato avvio al procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, con riguardo all'art. 14 della Norma n. Foral 18/1993;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della decisione impugnata è l'art. 14 della Norma Foral di El Territorio Histórico de Alava del 5 luglio 1993, n. 18/1993, recante misure fiscali urgenti di sostegno agli investimenti ed al rilancio dell'attività economica. La misura contenuta nel detto articolo prevede l'esenzione dall'imposta sulle società delle imprese create negli anni 1993 e 1994 ed è stata emanata nell'ambito di un pacchetto di misure fiscali di sostegno agli investimenti ed al rilancio dell'attività economica.

Il ricorrente fonda sostanzialmente il proprio ricorso sulla violazione della procedura prevista dall'art. 88 CE nonché del regolamento n. 659/99⁽¹⁾ con riguardo ai regimi di aiuti esistenti e, conseguentemente, sulla violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e del diritto ad essere sentiti.

Si sostiene, al riguardo, che la Commissione sarebbe stata a conoscenza, già dal 1994, dell'esistenza della Norma Foral di cui trattasi, ove il complesso di tali disposizioni, e non solo dell'art. 14, sarebbe stato oggetto di denuncia con cui sarebbe stata chiesta la dichiarazione di incompatibilità con l'art. 87 CE.

A seguito di tale denuncia, la Commissione avrebbe proceduto all'esame preliminare previsto in materia di aiuti di Stato, trasmettendo la detta denuncia al Regno di Spagna. La Commissione non avrebbe mai dichiarato di aver avviato o di voler avviare la procedura di indagine formale di cui all'art. 88, n. 2, CE.

Il fatto che nel novembre del 2000 la Commissione avrebbe proceduto all'avvio di un procedimento in contraddittorio conformemente all'art. 88, n. 2, con riguardo ad uno degli articoli della Norma Foral 18/1993 implicherebbe, secondo il ricorrente, la violazione da parte della Commissione della procedura prevista per legge ai fini dell'esame e della valutazione dei regimi di aiuti esistenti.

La Commissione, ove dubitasse del carattere di aiuto dell'esenzione fiscale prevista ovvero della sua compatibilità con il mercato comune, non potrebbe qualificare l'esenzione medesima quale nuovo aiuto, bensì quale aiuto esistente, dovendo procedere, conformemente al principio di sana amministrazione, alla sua analisi ed al suo controllo secondo la procedura a tal fine prevista per tali tipi di aiuti dall'art. 88, n. 1, CE.

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Ricorso di El Territorio Histórico de Gipuzkoa — La Diputación Foral de Gipuzkoa contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 febbraio 2001

(Causa T-31/01)

(2001/C 108/49)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 9 febbraio 2001, El Territorio Histórico de Bizkaia — La Diputación Foral de Gipuzkoa con sede in Gipuzkoa (Spagna), rappresentato dagli avv.ti Dña. Marta Morales Isasi e D. Ignacio Sáenz-Cortabarría Fernández, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 28 novembre 2000, con cui è stato dato avvio al procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, con riguardo all'art. 14 della Norma Foral n. 11/1993;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della decisione impugnata è la disposizione contenuta nell'art. 14 della Norma Foral 26 giugno 1993, n. 11/1993, di El Territorio Histórico de Gipuzkoa, recante misure fiscali urgenti di sostegno agli investimenti ed al rilancio dell'attività economica, che prevede l'esenzione dall'imposta sulle società per determinate imprese di nuova creazione.

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-30/01.

Ricorso di El Territorio Histórico de Bizkaia — La Diputación Foral de Bizkaia contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 febbraio 2001

(Causa T-32/01)

(2001/C 108/50)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 9 febbraio 2001, El Territorio Histórico de Bizkaia — La Diputación Foral de Bizkaia, con sede in Bizkaia (Spagna), rappresentato dagli avv.ti Dña. Marta Morales Isasi e D. Ignacio Sáenz-Cortabarría Fernández, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 28 novembre 2000, con cui è stato dato avvio al procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, con riguardo all'art. 14 della Norma Foral n. 5/1993;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della decisione impugnata è la disposizione contenuta nell'art. 14 della Norma Foral 24 giugno 1993, n. 5/1993, di El Territorio Histórico de Bizkaia, recante misure fiscali urgenti di sostegno agli investimenti ed al rilancio dell'attività economica, che prevede l'esenzione dall'imposta sulle società per determinate imprese di nuova creazione.

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-30/01.

**Ricorso della sig.ra Anna Maria Roccato (in Pinson)
contro la Commissione delle Comunità europee, proposto
il 14 febbraio 2001**

(Causa T-34/01)

(2001/C 108/51)

(Lingua processuale: il francese)

Il 14 febbraio 2001 la sig.ra Anna Maria Roccato (in Pinson), domiciliata a Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/PB/99 dell'8 marzo 2000 che esclude la ricorrente dalla prova orale del concorso;
- annullare tutte le operazioni e gli atti successivi del concorso;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente di grado C1, ottavo scatto, si oppone al rifiuto della commissione giudicatrice del concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B, COM/PB/99, di ammetterla alla prova orale del detto concorso.

A questo proposito viene ricordato che, con lettera 8 marzo 2000, il presidente della commissione giudicatrice ha informato la ricorrente che non era stata ammessa alla prova orale in ragione del suo punteggio alla prova scritta il quale, pur essendo superiore al minimo richiesto (30 su 50) non la faceva figurare tra i 170 migliori candidati, i soli ammessi a partecipare alla prova orale. Infatti, per figurare tra tali 170 migliori candidati occorre ottenere almeno 30,250 punti in totale.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente deduce:

- la violazione dell'obbligo di motivazione, nonché del principio generale di trasparenza. Viene precisato su questo punto che il principio di trasparenza osta al rifiuto di comunicazione di documenti e di risposte alle domande di un candidato a un concorso che vertono su elementi estranei alla valutazione comparativa dei candidati.
- La violazione delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice, nonché l'esistenza nella specie di una valutazione manifestamente errorea.
- La violazione del principio di non discriminazione, nonché l'esercizio nella specie di uno sviamento di potere. Su questo punto, la ricorrente, che è a fine carriera dal 1 febbraio 1988, si chiede se l'esclusione dalla prova orale non possa trovare spiegazione nel fatto che la commissione giudicatrice del concorso avrebbe voluto privilegiare dipendenti meno anziani che hanno dinanzi a loro prospettive di carriera più lunghe della sua.